



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 21/12/2017

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) IN ATTUAZIONE ALL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.922 DEL 28/06/2017).

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
BRINA HALLER MICHELE ERNESTO	Consigliere	Assente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Presente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Assente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Assente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Assente

Presenti N. **13** Assenti N. **4**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Brina Haller Michele Ernesto, Macchioni Paolo, Montelaghi Alberto e Stanzone Alessandro.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Binini Emilio .

Assume la presidenza il Sig. Silingardi Gianfranco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n.13

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri Graziella Blengeri, Milena Beneventi, Massimiliano Grossi e Silvia Taglini.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) IN ATTUAZIONE ALL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.922 DEL 28/06/2017).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2016 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale PSC;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE;
- in data 28/12/2016 sul BURET n.388 la Regione Emilia Romagna ha dato notizia dell'avvenuta approvazione del Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento Urbanistico Edilizio RUE. A decorre dalla predetta data gli strumenti urbanistici sono divenuti vigenti a norma di legge;

RICHIAMATA la vigente legge regionale 30 luglio 2013, n.15 ("Semplificazione della disciplina edilizia"), come modificata dalla legge regionale 23 giugno 2017, n.12, ed in particolare:

- l'articolo 2-bis (Uniformazione della disciplina edilizia), il quale fissa l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli Accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, e definisce altresì i conseguenti obblighi, tra i quali quelli di:
 - a) adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies, DPR n.380/2001;
 - b) utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'articolo 12 della medesima legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

c) presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014;

- l'articolo 12 (Atti regionali di coordinamento tecnico), il quale prevede che al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, nonché il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, la Regione e gli enti locali definiscano in sede di Consiglio delle Autonomie locali il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale, e che, entro 180 giorni dall'approvazione, i contenuti di tali atti "sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili", precisando che "decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio";

RICHIAMATA la vigente legge regionale 24 marzo 2000, n.20 ("Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio") ed in particolare l'articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), aggiunto dalla legge regionale n.15/2013, il quale: al comma 1 prevede che "Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite: a) dalle leggi statali e regionali, b) dai regolamenti, c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, d) dalle norme tecniche, e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia"; al comma 2 prevede che "Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione";

RICHIAMATO il vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), ed in particolare l'articolo 4, comma 1- sexies (introdotto dall'articolo 17-bis decreto-legge n.133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.164/2014), secondo il quale "Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il Regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti Accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni”;

RICHIAMATI gli Accordi e le Intese siglati in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali, in materia di moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi e Regolamento edilizio-tipo;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017 avente ad oggetto *“Approvazione all’atto di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia ai sensi degli artt.2-bis e 12 della legge regionale n.15/2013 s.m.i.”*, in particolare:

- l’Atto regionale di coordinamento tecnico, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n.15/2013 (Semplificazione della disciplina edilizia), per assicurare la semplificazione e l’uniformazione della disciplina edilizia e dei procedimenti di autorizzazione e controllo degli interventi edilizi, aggiorna ed integra il contenuto dei precedenti atti regionali di indirizzo e coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n.279/2010), sulla modulistica edilizia unificata (deliberazione della Giunta regionale n.993/2014) e sull’applicazione del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti di pianificazione, delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia (deliberazione della Giunta Regionale n.994/2014), recependo gli Accordi siglati in Conferenza unificata, tra Governo statale, Regioni ed Autonomie locali, in materia di Regolamento edilizio-tipo (Intesa del 20 ottobre 2016) e di moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi (Accordo del 4 maggio 2017);

- il presente Atto disciplina in particolare il recepimento da parte dei Comuni, e per quanto di competenza da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, dei seguenti strumenti normativi, previsti dai citati accordi di Conferenza unificata:

a) lo schema di Regolamento edilizio-tipo di cui all’Allegato I. In coerenza ai contenuti dell’intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, DPR n.380/2001 smi, i Comuni conformano il proprio regolamento edilizio assunto ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e art.12 della della legge regionale n.15/2013, o, in via transitoria, il proprio regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui alla legge regionale n. 20/2000, o il proprio regolamento edilizio di cui alla previgente legge regionale n.47/1978 (di seguito, per tutte queste ipotesi, “regolamento edilizio”), alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui al qui Allegato I. I Comuni provvedono alla conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Atto (scadenza fissata entro il 28/12/2017);

b) l’aggiornamento delle definizioni tecniche uniformi di cui all’Allegato II, le quali sostituiscono e integrano le definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia già assunte con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n.279 del 4 febbraio 2010, e i relativi successivi aggiornamenti. Dall’entrata in vigore del presente atto, nell’ambito del territorio dell’Emilia-Romagna operano le definizioni tecniche uniformi di cui al qui Allegato II (DTU / definizioni tecniche uniformi) in coerenza a quanto già stabilito con l’atto di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, assunto con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 e recepito dall'articolo 57, comma 4, della legge regionale n.15 del 2013, ed in adeguamento alle definizioni uniformi di cui all'Allegato 1.A dell'intesa di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 20 ottobre 2016 sul Tegelamento edilizio-tipo;

c) la conferma del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti di pianificazione, delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, attraverso il richiamo delle disposizioni elencate nella ricognizione di cui all'Allegato III, la quale aggiorna e sostituisce la precedente ricognizione normativa assunta con deliberazione della Giunta Regionale n.994/2014. La Regione aggiorna la "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna", già contenuta nella Parte Terza dell'atto di coordinamento assunto con deliberazione della Giunta Regionale n.994 del 7 luglio 2014, mediante la nuova ricognizione di cui al qui Allegato III, in coerenza alla ricognizione delle disposizioni statali contenuta nell'Intesa di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 20 ottobre 2016 sul regolamento edilizio-tipo. La ricognizione di cui all'Allegato III è immediatamente operativa, dall'entrata in vigore del presente Atto, trattandosi di aggiornamento della precedente ricognizione di cui alla deliberazione n.994/2014, ed avendo ad oggetto disposizioni cogenti ed autoapplicative, che non devono essere riprodotte ma solo richiamate nella Prima Parte del regolamento edilizio (come prescritto dall'Allegato I, paragrafo 4, lettera c., del presente Atto di coordinamento). Sulla base della stessa ricognizione normativa di cui all'Allegato III, i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna provvedono ad aggiornare gli eventuali richiami a norme previgenti, contenuti nei propri piani urbanistici e territoriali e nei propri regolamenti incidenti sull'attività edilizia, e ad eliminare ogni connessa discordanza e duplicazione normativa presente negli stessi piani e regolamenti, secondo i principi già definiti nelle Parti Prima e Seconda della richiamata deliberazione regionale n.994/2014;

d) l'aggiornamento della Modulistica edilizia unificata di cui all'Allegato IV, la quale sostituisce la modulistica edilizia già assunta con deliberazione della Giunta Regionale n.993/2014, ed i relativi successivi aggiornamenti. Dall'entrata in vigore del presente Atto del 1 luglio 2017, tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna, ed in particolare tutti gli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) e Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), adottano la Modulistica edilizia unificata di cui all'Allegato IV della D.G.R. n.922/2017, conformando i procedimenti di autorizzazione e controllo dell'attività edilizia alle indicazioni contenute nei medesimi moduli. Tale modulistica costituisce aggiornamento della modulistica edilizia unificata già assunta con deliberazione della Giunta Regionale n.993/2014, e con i successivi atti di aggiornamento, e costituisce altresì adeguamento ai moduli unificati e standardizzati per gli interventi edilizi previsti nell'ambito dell'Accordo siglato in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni e Autonomie locali, il 4 maggio 2017 (e a quelli relativi al permesso di costruire, in corso di approvazione ma già definiti nei loro contenuti alla data di approvazione del presente atto). Continuano a trovare applicazione le indicazioni stabilite nella Sezione 3 (Definizione dei contenuti di alcuni elaborati) dell'Allegato B dell'atto di coordinamento assunto con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.279 del 4 febbraio 2010.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, nelle procedure di recepimento della D.G.R n.922/2017, ha provveduto alla conformazione del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE prevedendo:

- la riorganizzazione compiuta delle norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello "Schema di Regolamento edilizio-tipo" (di cui all'Allegato I), articolata in Parti, Titoli e Capi;
- il recepimento delle definizioni tecniche uniformi (DTU / definizioni tecniche uniformi) di cui all'Allegato II;
- l'applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, e utilizzo della relativa ricognizione di cui all'Allegato III;
- l'applicazione della "Modulistica edilizia unificata" di cui all'Allegato IV;

PRESO ATTO che in data 07/12/2017 prot.gen.n.20667 è stata trasmessa, da parte del Centro Cooperativo di Progettazione (con sede in via Lombardia n.7 a Reggio Emilia) a firma dell'architetto Aldo Caiti, la documentazione del Regolamento Urbanistico Edilizio RUE a recepimento delle disposizioni normative definite dalla delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017. La documentazione si compone:

Parte A): Regolamento Urbanistico Edilizio RUE:	Scala
A) Norme:	
- Relazione illustrativa (adeguamento della D.G.R n.922/2017)	---
- Norme di attuazione RUE (testo modificato)	---
- Norme di attuazione RUE (testo definitivo)	---
B) Cartografia:	
- Tav.1a San Donnino (adeguamento riferimenti articoli RUE in legenda)	1:5.000
- Tav.1b Salvaterra-Bogliani (adeguamento riferimenti articoli RUE in legenda)	1:5.000
- Tav.1c Casalgrande-Dinazzano (adeguamento riferimenti articoli RUE in legenda)	1:5.000
- Tav.1d Villalunga-Veggia (adeguamento riferimenti articoli RUE in legenda)	1:5.000

Contestualmente all'adeguamento delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) alla D.G.R n.922/2017, l'ufficio tecnico ha aggiornato alcuni riferimenti del RUE presenti nelle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Strutturale Comunale PSC:

Parte B): Piano Strutturale Comunale PSC:	Scala
- Estratto norme di attuazione PSC (adeguamento art.4.15 e scheda AT.2 con nuovi riferimenti al RUE)	---

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio RUE adeguato *all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli artt.2-bis e 12 della legge regionale n.15/2013 smi*" (di cui alla D.G.R n.922 del 28/06/2017);

VISTO:

- il Decreto Legislativo n.267/2000 smi;
- la Legge n.241/1990 smi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 smi;
- la Legge Regionale n.20/2000 smi;
- la Legge Regionale n.15/2013 smi;
- la delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017 avente ad oggetto "Approvazione all'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli artt.2-bis e 12 della legge regionale n.15/2013 smi";

DATO ATTO che:

- gli elaborati riportati in precedenza sono depositati in atti presso il 3° Settore "Pianificazione Territoriale", in libera consultazione;
- la presente proposta comprensiva di tutti i suoi allegati è stata pubblicata sul sito web del comune, sezione "Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio" ai sensi dell'art.39 del D.Lgs n. 33/2013 smi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/90 smi, in merito all'adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio RUE alla D.G.R n.922/2017 è l'arch. Giuliano Barbieri;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- 1) Responsabile del Settore "Pianificazione Territoriale", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 2) Responsabile del Settore "Finanziario", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2 D.Lgs del 18/08/2000, n.267 nel suo testo vigente;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in precedenza, ai sensi dell'art.12 c.2 e 2bis della Legge Regionale n.15/2013 smi e disposizioni di cui alla D.G.R n.922/2017, l'adeguamento normativo del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE – approvato con DCC n.59/2016) in attuazione all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia della Legge Regionale n.15/2013 smi. La documentazione, redatta dal Centro Cooperativo di Progettazione, con sede in via Lombardia n.7 a Reggio Emilia, si compone:

Parte A): Regolamento Urbanistico Edilizio RUE:	Scala
A) Norme:	
- Relazione illustrativa (adeguamento della D.G.R n.922/2017)	---
- Norme di attuazione RUE (testo modificato)	---
- Norme di attuazione RUE (testo definitivo)	---
B) Cartografia:	
- Tav.1a San Donnino (adeguamento riferimenti articoli RUE in legenda)	1:5.000
- Tav.1b Salvaterra-Bogliani (adeguamento riferimenti articoli RUE in legenda)	1:5.000
- Tav.1c Casalgrande-Dinazzano (adeguamento riferimenti articoli RUE in	1:5.000



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

legenda)	
- Tav.1d Villalunga-Veggia (adeguamento riferimenti articoli RUE in legenda)	1:5.000

Contestualmente all'adeguamento delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) alla D.G.R n.922/2017, l'ufficio tecnico ha aggiornato alcuni riferimenti del RUE presenti nelle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Strutturale Comunale PSC:

Parte B): Piano Strutturale Comunale PSC:	Scala
- Estratto norme di attuazione PSC (adeguamento art.4.15 e scheda AT.2 con nuovi riferimenti al RUE)	---

2) La documentazione citata al punto 1) sostituisce integralmente gli elaborati e norme tecniche di attuazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.58 e 59 del 28/11/2016;

3) Di demandare al 3° Settore "Pianificazione Territoriale" di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti all'approvazione di cui al punto 1), 2) e consistenti:
- nella pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione e deposito della documentazione di cui al punto 1) per la libera consultazione, ai sensi della Legge Regionale n.20/2000 smi;
- nella pubblicazione dell'avviso di approvazione e di deposito della documentazione di cui al punto 1) all'Albo pretorio del Comune e sul sito web istituzionale del Comune;

4) Di dare atto che la documentazione tecnica di cui al punto 1) sarà trasmessa alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Reggio Emilia e sarà depositata presso il Comune per la libera consultazione, ai sensi della Legge Regionale n.20/2000 smi. Le disposizioni, non disciplinate dalla D.G.R n.922/2017, entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;

5) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n.33/2013, artt.23-39, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio" del presente provvedimento.

Il presidente sottopone a votazione con il seguente esito:

Presenti: 13 – VOTANTI n. 13 - Astenuti: 0

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 3 (i consiglieri Luppi, Manelli e Mattioli)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Successivamente, ravvisata l'urgenza, presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Presenti: 13 – VOTANTI n. 13 - Astenuti: 0

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 3 (i consiglieri Luppi, Manelli e Mattioli)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
SILINGARDI GIANFRANCO

IL Segretario
BININI EMILIO